

Fasc. 1054/MS/2018 - Avvio procedura per la destinazione di un magistrato alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura (*Delibera C.S.M. 18 luglio 2018 di ricollocamento in ruolo del dott. Marco GHIONNI CRIVELLI VISCONTI*)
(*delibera 25 luglio 2018*)

"Il Consiglio Superiore della Magistratura,

- premesso che il dott. Marco GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, magistrato che ha conseguito la terza valutazione di professionalità, fuori del ruolo organico della magistratura in quanto addetto alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato, con delibera consiliare del 18 luglio 2018, ricollocato in ruolo e destinato, con il suo consenso, al Tribunale di Napoli con funzioni di giudice della sezione lavoro;

- considerato opportuno provvedere tempestivamente alla sua sostituzione al fine di consentire alla Segreteria del Consiglio di far fronte ai propri delicati compiti;

- viste le risoluzioni dell'assemblea plenaria in data 13 aprile 1994 e in data 10 novembre 1994, che hanno approvato le procedure per la scelta dei magistrati da collocare fuori del ruolo organico della magistratura, ai sensi dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, per essere destinati all'Ufficio studi e documentazione e alla segreteria (**All. A e B**);

rilevato che le medesime integrate con i principi stabiliti nella nuova circolare sui tramutamenti approvata in data 25 luglio 2014 individuano il seguente procedimento:

a) la pubblicazione del posto per consentire a tutti i magistrati di dare la loro disponibilità, corredata dal parere del Consiglio giudiziario sulle attitudini del richiedente, da autorelazione, dalle statistiche comparate relative almeno agli ultimi tre anni e da documentazione circa l'attività giudiziaria e scientifica svolta;

b) la valutazione delle attitudini, verificate principalmente in relazione alle capacità gestionali ed organizzative;

c) la valutazione del merito, verificato sulla scorta dei dati relativi a laboriosità, puntualità e diligenza dimostrate nell'espletamento del lavoro giudiziario;

- ritenuto che i magistrati dovranno avere maturato la anzianità di servizio necessaria al conseguimento della seconda valutazione di professionalità con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità, che la destinazione del magistrato alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura ha una durata massima di anni sei, che il limite intertemporale tra un primo collocamento fuori ruolo e il secondo non si applica ai magistrati destinati al C.S.M.;

delibera

di dare ingresso alla procedura per la destinazione di un magistrato da destinare alla Segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, previo collocamento fuori del ruolo organico della magistratura, con le seguenti modalità:

a) la scelta di detto magistrato dovrà avvenire secondo il procedimento sopra indicato;

b) il magistrato dovrà assumere l'impegno ad essere presente per l'intera settimana a Roma, dove sarà obbligato a risiedere;

c) la dichiarazione di disponibilità ad essere destinato alla Segreteria del C.S.M. dovrà essere presentata presso gli uffici di appartenenza o direttamente al Consiglio Superiore della Magistratura.

Le dichiarazioni di disponibilità, anche se presentate per via gerarchica, dovranno pervenire al Consiglio Superiore **entro il 24 settembre 2018**, dovranno essere corredate da un **parere attitudinale** espresso dal Consiglio giudiziario, da **un'autorelazione** da inviare al C.S.M. a cura dei magistrati **anche** in formato "*Word*" all'indirizzo di posta elettronica *interpellomagseg@cosmag.it*, dalle statistiche comparate, quanto meno dell'ultimo triennio, e da qualsiasi documento che gli aspiranti ritengano utile per dimostrare la propria idoneità specifica a ricoprire l'incarico; si applicherà la disciplina prevista dal Regolamento Interno in vigore alla data della scadenza del termine.

I Capi degli uffici in indirizzo dovranno dare disposizioni affinché quanto sopra sia portato a conoscenza di tutti i magistrati in servizio presso i rispettivi uffici e distretti, informandoli, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati inviati saranno oggetto di trattamento e verranno inseriti nella banca dati del Consiglio; dovranno, altresì, dare assicurazione a questo Consiglio dell'avvenuta comunicazione.

I Capi degli Uffici sono pregati, altresì, di inviare al Consiglio Superiore della Magistratura a mezzo fax al n. 06/4452916 – 06/4457175 - 06/4453734 l'elenco delle dichiarazioni di disponibilità presentate dagli interessati; tale invio dovrà essere eseguito entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, e segnatamente **entro e non oltre 24 settembre 2018**.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di tutti i magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura."



ALL. A

Consiglio Superiore della Magistratura

Comitato di Presidenza

W: comcsm/59-94

- Al Comitato di Presidenza

S E D E

OGGETTO: Individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati da collocare fuori ruolo ai sensi dell'art. 210 O.G. per essere destinati all'Ufficio Studi anche alla luce della delibera consiliare del 17 ottobre 1990.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 13 aprile 1994, ha deliberato di approvare la seguente risoluzione:

1.- Con nota del 10 marzo 1994 il Segretario Generale ha comunicato che il Comitato di Presidenza, intendendo proporre la destinazione all'Ufficio Studi e Documentazione di un magistrato da collocare fuori ruolo ai sensi dell'art. 210 O. G. in sostituzione del dott. Vincenzo Maccarone, ha deliberato di "previamente richiedere" alla Commissione Speciale per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia "di proporre all'assemblea plenaria procedure e criteri per la scelta dei candidati, anche alla luce della delibera del 17 ottobre 1990 dell'assemblea plenaria stessa".

Per assolvere adeguatamente al compito così affidato alla Commissione sembra comunque necessario premettere un breve riepilogo dei precedenti consiliari (per altro, almeno in parte, espressamente citati nella richiesta) al fine di mettere a fuoco i precisi termini della questione.

2.- Con la deliberazione del 7. 10. 1987 il CSM approvò i "criteri e procedure sperimentali per la nomina dei magistrati addetti al Consiglio", che prevedevano: a) la comunicazione, "entro il 30 gennaio" di ogni anno, a tutti i magistrati della facoltà di dichiarare la propria disponibilità ad essere destinati all'Ufficio di Segreteria o all'Ufficio Studi del Consiglio; b) le conseguenti dichiarazioni corredate da curricula e autorelazioni con allegati, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione e con ef-

fetto per un anno salvo rinnovo; c) al momento della vacanza, la formazione da parte del Comitato di Presidenza dell'elenco degli aspiranti con "proposte ed osservazioni motivate" da trasmettere al plenum, dopo aver svolto gli opportuni accertamenti, posta a disposizione dei Componenti la documentazione esistente, "raccolto le loro osservazioni"; d) la deliberazione del Consiglio, tenendo conto "della idoneità specifica di ciascun aspirante e di eventuali motivi di inopportunità".

3.- Con la approvazione della L. 12. 4. 1990 n. 74 i menzionati criteri e procedure sperimentali sembrarono perdere gran parte del loro significato, essendo stata esclusa (art.2) la partecipazione di magistrati alla segreteria del Consiglio (con la sola eccezione di "un magistrato con funzioni di legittimità che la dirige" e di altro "magistrato con funzioni di merito che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento"), mentre l'art. 3 della stessa legge "inseriva" per la prima volta nel testo originario della L.195/1958 la previsione di un Ufficio Studi e Documentazione composto da "dodici funzionari direttivi, sei funzionari, otto dattilografi e otto commessi" (da assumersi mediante concorso pubblico da disciplinare "con apposito regolamento"). Purtroppo, con la deliberazione del 17. 10. 1990 il Consiglio approvava la proposta del Comitato di Presidenza di provvedere alla "ricostituzione dell'Ufficio Studi nella attuale composizione di sei magistrati" ("fino all'espletamento dei concorsi previsti dall'art. 3 L. 74/1990 - anche al fine di poter rivalutare a quel momento nel complesso l'intera struttura dell'Ufficio -"), facendo ricorso "- come nel passato - all'istituto del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura per incarichi speciali a norma dell'art. 210 O.G., che non è stato abrogato dalla L. 74/90".

Si procedeva così, nel merito, alla conferma di taluni magistrati (Maccarone e Salmè) ed alla destinazione di altri (Fuzio, Carcano, Giampietro e Mammone) utilizzando ancora i "criteri e procedure sperimentali". Di tali criteri lo stesso Comitato riconosceva peraltro l'eccessiva genericità, avvertendo la necessità di "più concreti parametri, in guisa da ancorare la comparazione ad elementi certi ed obiettivi".

Coerentemente agli esiti del dibattito, sviluppatosi nelle sedute di plenum del 26 settembre e del 17 ottobre 1990 sul fondamento di questa esigenza, sembrano quindi porsi l'attuale iniziativa del Comitato di Presidenza e la presente proposta che da essa scaturisce.

4.- Occorre altresì aggiungere che, successivamente, il Consiglio soffermandosi in una più approfondita riflessione critica sul significato e valore delle scelte compiute dalla L.74/1990, e sulle conseguenze ed effetti della sua approvazione (e mancata attuazione), con la risoluzione del 20. 1. 1993 ebbe a sottolineare la necessità di modificare

ulteriormente la normativa. Si prospettava così l'opportunità, da un lato, di reintrodurre nella Segreteria la presenza di magistrati (onde evitare "il pericolo che possa essere di fatto gravemente compromessa la realizzazione dei principi costituzionali di indipendenza dell'ordine giudiziario e di governo autonomo della magistratura"), e dall'altro di prevedere meccanismi concorsuali di reclutamento, per titoli ed esami, in modo da assicurare adeguata e specifica professionalità e piena autonomia dei magistrati prescelti. Quanto poi all'Ufficio Studi, mentre apparivano ancor più evidenti ed insuperabili le ragioni che imponevano la presenza di magistrati, attesa la specifica funzione dell'Ufficio, si rilevava come la stessa struttura burocratica disegnata dall'art. 3 della L.74/90 (con funzionari direttivi, quindi di grado inferiore ai dirigenti previsti per la Segreteria) rafforzava l'interpretazione di una "volontà implicita del legislatore di non incidere sulla componente magistratuale dell'Ufficio" e quindi di consentire l'ulteriore ricorso al tuttora vigente art.210 O.G.. Si suggeriva quindi, sempre nelle già indicate prospettive riformatrici, di inserire espressamente dei magistrati nell'Ufficio Studi, e di mutuare dalle esperienze già maturate nei concorsi universitari per professori associati i metodi concorsuali di reclutamento dei magistrati stessi.

5.- Sulla base di quanto fin qui esposto, può riassuntivamente concludersi che, pur nell'attuale situazione di stallo e in assenza dei regolamenti attuativi di cui agli artt. 2 e 3 della L.74/90 : a) può e deve trovare ancora piena applicazione l'art.210 O.G. per la destinazione di magistrati all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio, anche ed ulteriormente considerando la assenza di una norma transitoria di tipo analogo a quella prevista invece per la Segreteria dall'art.2 della stessa legge; b) nel procedere a nuove destinazioni non sono certamente utilizzabili né gli specifici metodi concorsuali auspicati de jure condendo dalla risoluzione del gennaio 1993 né i vecchi "criteri e procedure sperimentali", già rivelatisi nelle precedenti occasioni nettamente inadeguati e comunque superati (si pensi ad es. alle comunicazioni annuali delle eventuali disponibilità di cui ai punti 1 e 2 della circolare 7. 10. 1987, naturalmente non più effettuate dopo il 1990); c) devono comunque essere assicurati quei risultati di adeguata e specifica professionalità ed autonomia dei magistrati destinati all'Ufficio, e di trasparenza delle scelte ancorandole "con più concreti parametri ad elementi certi ed obiettivi", che sono stati comunque univocamente ed imprescindibilmente indicati dalle deliberazioni consiliari 17.10.1990 e 20.1.1993.

6.- Ritiene la Commissione che tali risultati possano essere conseguiti in misura soddisfacente applicando, con gli opportuni adattamenti e modifiche che si diranno, la re-

golamentazione prevista dalla circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione di sede per conferimento di funzioni approvata nella seduta del 17. 11. 1993, con attribuzione di punteggi secondo i consolidati parametri dell'attitudine e del merito, con qualche differenziazione in ordine all'anzianità, attesa la peculiarità dell'attività dell'Ufficio.

6.1.- Si dovrà naturalmente prevedere una adeguata, anche se celere, pubblicità a mezzo telex (par. III n.2 della Circolare), ed un congruo termine (30 giorni) per consentire a tutti i magistrati di dare la propria disponibilità. La relativa dichiarazione dovrà essere corredata da un parere del Consiglio Giudiziario sulle attitudini del richiedente.

6.2.- Quanto alle valutazioni concernenti le attitudini, si propone l'attribuzione di un punteggio sino a 6 punti, che consente un'adeguata possibilità di valutazioni differenziate secondo valori di "eccellente", "ottima", "buona" (e via via, a scendere) disposizione a ricoprire l'incarico in esame.

Al riguardo si terrà, ovviamente, conto di specifiche competenze ed esperienze maturate in materia di ordinamento giudiziario, od altri ambiti di particolare interesse consiliare.

Verranno valutate, con questo punteggio, le attitudini alla ricerca e la capacità di elaborazione, alla luce della produzione scientifica del candidato.

Verranno valutate, ancora, le varie esperienze professionali, giudiziarie ed extragiudiziarie, che il candidato ha maturato nel corso degli anni, con ovvia specifica attenzione a particolari profili che più direttamente possano interessare il funzionamento del Consiglio nel suo complesso o per singole sue strutture (ad esempio, conoscenza informatica; cultura comparatistica etc.).

Si potranno, quindi, tenere in considerazione specifiche esigenze di miglior funzionamento, nel momento dato, dell'ufficio nelle sue interconnessioni con le altre strutture consiliari e con la stessa attività delle Commissioni: esigenze che dovranno essere rese note in anticipo, all'atto della comunicazione a tutti i magistrati dell'atto d'interpello per l'acquisizione delle disponibilità alla copertura del posto. In tal modo i magistrati interessati potranno adeguatamente documentare il possesso dei requisiti attitudinali specifici, in relazione alle esigenze sopra indicate.

6.3.- Quanto al merito è attribuibile un punteggio sino a 3, sulla scorta dei dati relativi alla laboriosità, puntualità, diligenza dimostrata nell'espletamento del lavoro giudiziario.

Al riguardo i candidati dovranno produrre le statistiche, comparate rispetto agli altri magistrati dell'ufficio, dell'ultimo triennio (quanto meno).

6.4.- Quanto poi all'anzianità, appare più coerente


alla esigenza di primaria attenzione per la ragioni di massima funzionalità dell'ufficio ed alla natura del provvedimento da adottare, sostituire al tradizionale meccanismo dei punteggi per anni o loro frazioni, quello già indicato dalla legge per la copertura dei posti nella D.N.A., secondo cui l'anzianità nel ruolo è valutata solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali. Analogamente peraltro a quanto previsto dalla circolare per l'applicazione di magistrati di tribunale alla Corte di Cassazione sarà necessario aver svolto attività giudiziaria per almeno otto anni.

6.5.-Quanto infine ai meccanismi procedurali inter-
ni appare opportuno mantenere in capo al Comitato di Presidenza la funzione di proposta, motivata ed illustrata con le modalità e nei termini sopra specificati. Alla preventiva acquisizione delle osservazioni dei singoli Componenti, deve preferirsi, in un'ottica di maggiore trasparenza e oggettività professionale delle scelte, la previsione di un motivato anche se non vincolante parere formulato dalla Commissione Terza in una seduta nella quale ovviamente potranno intervenire ex art.41 R.I. tutti i componenti del Consiglio.

7.- Si intendono integralmente abrogate le precedenti disposizioni in materia, in particolare quelle contenute "nei criteri e procedure sperimentali" di cui alla delibera 7.10.1987.

Nei termini che precedono il Consiglio
delibera
di approvare "le procedure e i criteri per la scelta dei magistrati da collocare fuori ruolo ai sensi dell'art.210 o.g. per essere destinati all'Ufficio Studi e Documentazione".

IL PRESIDENTE
Giovanni Galloni





All. B

Consiglio Superiore della Magistratura

Comitato di Presidenza

CSM
Roma; 11/11/1994
Protocollo -P-94-19597

All'On. MINISTRO
di Grazia e Giustizia
ROMA

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
ROMA

Al PROCURATORE GENERALE
presso la Corte di Cassazione
ROMA

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
Antimafia
ROMA

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero di Grazia
e Giustizia
ROMA

Al SEGRETARIO GENERALE
della Corte Costituzionale
ROMA

Comunico che il Consiglio superiore della
Magistratura, nella seduta del 10 novembre 1994,
- letto il D.L. 28 ottobre 1994 n. 601 che all'articolo 14
comma 8 dispone che "l'applicazione degli articoli 2, commi
1 e 3, e 3 della legge 12 aprile 1990 n. 74, nella parte in
cui rispettivamente prevedono che la segreteria e l'ufficio
studi e documentazione del Consiglio Superiore della
Magistratura sono costituiti da funzionari da selezionare

mediante concorsi pubblici, è differita alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento giudiziario" e che "fino a tale data, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977 n. 908";

- atteso che la previsione di nuovi undici magistrati addetti alla segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura impone di procedere immediatamente alla loro individuazione a fronte delle gravi e crescenti difficoltà che il funzionamento del Consiglio Superiore sta incontrando;

- vista la risoluzione dell'assemblea plenaria in data 13 aprile 1994, che ha approvato le procedure ed i criteri per la scelta dei magistrati da collocare fuori del ruolo organico della magistratura, ai sensi dell'articolo 210 dell'Ordinamento Giudiziario, per essere destinati all'ufficio studi e documentazione;

- rilevato che tale risoluzione può essere recepita per quanto concerne:

a) la pubblicazione dei posti per consentire a tutti i magistrati di dare la loro disponibilità, corredata da parere del Consiglio Giudiziario sulle attitudini del richiedente, da autorelazione, dalle statistiche comparate, relative almeno agli ultimi tre anni, e da documentazione circa l'attività giudiziaria e scientifica svolta;

b) le valutazioni concernenti le attitudini, cui verrà attribuito un punteggio sino a sei punti (vedi punto 6.2 della risoluzione richiamata) che andranno verificate principalmente in relazione alle capacità gestionali ed organizzative;

c) la valutazione del merito sino a tre punti sulla scorta dei dati relativi a laboriosità, puntualità e diligenza dimostrate nell'espletamento del lavoro giudiziario;

- osservato che l'urgenza della copertura dei posti consiglia di ridurre a giorni venti il termine per la presentazione delle domande;

- ritenuto che l'opportunità di consentire la più ampia scelta tra il maggior numero di magistrati che abbiano una sufficiente esperienza giudiziaria porta ad applicare i criteri già accolti nella risoluzione del 13 aprile 1994, limitando a cinque anni il periodo minimo di attività giudiziaria svolta, e richiedendo, altresì, che siano trascorsi cinque anni da un precedente collocamento fuori